

Originale della sentenza	€ 128,00
Originale sentenza esecutiva	€ 288,00
Copie sentenze per notifica	€ 576,00
Diritti di cancelleria	€ 96,20
Totale spese	€ 1.088,20
Il Direttore della Segreteria	

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

dott.ssa Luciana Savagnone Presidente
dott. Giuseppe Colavecchio Giudice
dott. Paolo Gargiulo Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A 47/2017

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 62825 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:

- Giuseppe SCIOTTO, nato a Gualtieri Sicaminò (prov. Messina) il 12 luglio 1953, rappresentato e difeso dall'avv. Benedetto Calpona, come da procura alle liti rilasciata a margine della memoria di costituzione da questo prodotta, e dagli avvocati Giovanni Immordino, Giuseppe Immordino e Giuseppe Nicastro, come da procura alle liti rilasciata in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi, in Palermo, via Libertà, n. 171;
- Carlo LAMBERTI, nato a Sciacca (prov. Agrigento) il 30 marzo 1952, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Immordino, dall'avv. Giuseppe Immordino e dall'avv. Giuseppe Nicastro, come da procura alle liti rilasciata in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi, in Palermo, via Libertà, n. 171.

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 15 giugno 2016, il relatore, Primo Referendario Paolo Gargiulo, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Gianluca Albo,

l'avv. Benedetto Calpona, nell'interesse del convenuto Giuseppe SCIOTTO, e l'avv. Giovanni Immordino, nell'interesse di entrambi i convenuti.

Ritenuto in

FATTO

I. Con atto depositato il 4 dicembre 2015 e notificato il 12 gennaio 2016 a Giuseppe SCIOTTO e il 15 marzo seguente a Carlo LAMBERTI, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha citato i predetti per sentirli condannare:

I.a. al pagamento della complessiva somma di euro 53.201,00, secondo la seguente ripartizione:

- euro 33.263,00, a favore del Comune di Pace del Mela e a carico di Giuseppe SCIOTTO, nella sua qualità di sindaco di quell'ente locale;
- euro 16.615,00 a favore dell'Unione dei Comuni "Trinacria del Tirreno" e a carico di Giuseppe SCIOTTO, nella sua qualità di presidente della stessa;
- euro 3.323,00, a favore dell'Unione dei Comuni "Trinacria del Tirreno" e a carico di Carlo LAMBERTI, nella sua qualità di presidente della stessa,

con la maggiorazione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali;

I.b. al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del procedimento.

II. L'azione della Procura trae origine dalla denuncia, datata 20 settembre 2011 e acquisita il 18 ottobre seguente, con cui il capo di un gruppo del Consiglio del Comune di Pace del Mela segnalò una ipotesi di danno erariale riguardante il ritenuto illegittimo conferimento a un soggetto esterno - ai sensi dall'articolo 14 della legge della Regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7 - dell'incarico di "esperto" del sindaco dello stesso Comune di Pace del Mela e del presidente dell'Unione dei Comuni "Trinacria del Tirreno", di cui il predetto Comune era parte.

III. A seguito dell'istruttoria eseguita, la Procura regionale ha verificato che:

III.1. con più provvedimenti, il sindaco Giuseppe SCIOTTO ha conferito e prorogato,

tra il 2009 e il 2012, l'incarico di esperto in materia giuridico-amministrativa a tale dott. Giovanni Raffa;

III.2. il presidente della predetta Unione di comuni - dapprima Giuseppe SCIOTTO, poi Carlo LAMBERTI - ha conferito e prorogato, tra il 2011 e il 2012, analogo incarico allo stesso dott. Raffa.

IV. In relazione a tali fatti, la Procura – ritenendo, a valle della ricostruzione della normativa di riferimento e di un articolato percorso argomentativo, i conferimenti e le proroghe in argomento in contrasto con la disciplina recata dal citato articolo 14 della legge regionale n. 7 del 1992 e con il canone costituzionale di buona amministrazione – ha emesso, il 25 settembre 2015, l'invito a dedurre di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito in legge 14 gennaio 1994, n. 19, poi notificato agli odierni convenuti (a Giuseppe SCIOTTO l'8 ottobre 2015 e a Carlo LAMBERTI il giorno 13 seguente), contestando loro, secondo i rispettivi apporti causali, un danno erariale corrispondente ai compensi corrisposti al dott. Giovanni Raffa, con esclusione di quelli “*esterni al quinquennio prescrizione*”, vale a dire: euro 33.263,00, a carico di Giuseppe SCIOTTO, con riferimento agli incarichi da questo conferiti in qualità di sindaco del Comune di Pace del Mela; euro 16.615,00, a carico dello stesso Giuseppe SCIOTTO, ed euro 3.323,00, a carico di Carlo LAMBERTI, con riferimento agli incarichi da questi, rispettivamente, conferiti in qualità di presidente dell'Unione dei Comuni “Trinacria del Tirreno”.

IV.1. Entrambi gli odierni convenuti – ai quali era stato assegnato il termine di trenta giorni per depositare deduzioni e documenti e per chiedere di avvalersi della facoltà di essere sentiti personalmente - hanno replicato alle contestazioni preliminari di responsabilità, presentando deduzioni scritte (Giuseppe SCIOTTO il 2 novembre 2015 e Carlo LAMBERTI il giorno 11 seguente).

V. La Procura – analizzate le predette deduzioni difensive e ritenute le stesse inidonee a condurre all'archiviazione del procedimento - ha, quindi, depositato presso questa Sezione

giurisdizionale l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, poi notificato, in uno col decreto di fissazione d'udienza, ai convenuti.

L'Ufficio requirente sostiene la prospettazione accusatoria sulla base dell'argomentazione secondo cui *“la facoltà del Sindaco ex art. 14 L.R. 7/92 (e ss. modiff.) di nominare esperti, non può considerarsi una prerogativa arbitraria del conferente, bensì va collocata nel contesto normativo ordinamentale ove il ricorso a professionalità esterne deve esser sempre giustificato ed utile”* e deve, dunque, rispettare i vincoli, incluso quella di buona amministrazione di cui all'articolo 97 Cost., posti all'esercizio del connesso potere discrezionale.

Nel caso di specie, secondo la Procura, tali vincoli non sono stati rispettati, poiché, avuto riguardo alla *“genericità ed evanescenza dell'oggetto dell'incarico”, <i plurimi provvedimenti di nomina e rinnovo non spiegano perché il sindaco di un piccolo comune o perché, addirittura, una unione di piccoli comuni, dovesse dotarsi di un esperto “in materia giuridico-amministrativa”, quale fosse il contenuto dell'attività dell'esperto, quali problematiche complesse non surrogabili con le professionalità della struttura amministrativa l'esperto del sindaco era chiamato a risolvere, per quali ragioni l'esperto veniva reiteratamente confermato>*.

L'Ufficio requirente ritiene, al riguardo, che il conferimento e il rinnovo degli incarichi controversi siano frutto di *“inescusabile negligenza e leggerezza gestionale”*, da cui è derivato, per il Comune di Pace del Mela e per l'Unione dei Comuni “Trinacria del Tirreno”, un danno corrispondente alla spesa sostenuta per remunerare l'esperto: la Procura sostiene, infatti, che la spesa in parola sia inutile, poiché sostenuta *“per remunerare un esperto nominato e reiteratamente prorogato senza giustificazione e in violazione del principio di economicità”*.

Da qui la richiesta di condanna nei predetti termini, limitata all'affermato danno non coperto dalla prescrizione quinquennale.

VI. Con memoria depositata il 25 maggio 2016, si è costituito il convenuto Giuseppe SCIOTTO, con il patrocinio dell'avv. Benedetto Calpona.

Il difensore - dopo essersi succintamente soffermato sulla formazione accademica del suo assistito, laureato in pedagogia, e sulle tematiche più rilevanti che interessano l'amministrazione comunale e i cittadini di Pace del Mela - evidenzia, anzitutto, che, riguardo all'incarico controverso, era stato ottenuto, a seguito di domanda del suo assistito, un parere da questa Corte, Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva, e che il compenso riconosciuto all'esperto è stato fissato in misura inferiore rispetto a quanto previsto dall'articolo 14 della legge regionale n. 7 del 1992.

La stessa difesa, nell'affermare l'adeguatezza della motivazione degli atti contestati, valorizza, poi, il *curriculum vitae* dell'esperto nominato, sottolineando l'aderenza della nomina alla previsione normativa recata dal predetto articolo 14 e la non inerenza dell'attività dell'esperto medesimo a questioni gestionali, essendo stata, tale attività, dedicata alle materie di competenza del sindaco.

Il difensore evidenzia, inoltre, che, anche in presenza di irregolarità formali, l'effettività e utilità dell'incarico è comunque dimostrata dal lavoro svolto dall'esperto, così come documentato dalle relazioni dallo stesso presentate.

Il fronte difensivo prosegue affermando l'insussistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave, avuto anche riguardo al predetto parere – e con particolare riferimento al fatto di averlo chiesto - e alla misura del corrispettivo riconosciuto all'esperto, inferiore rispetto alle previsioni di legge.

La difesa invoca, poi, gradatamente, i vantaggi conseguiti dal Comune e dall'Unione dei Comuni "Trinacria del Tirreno", per effetto dell'opera dell'esperto, e l'esercizio del potere riduttivo.

La difesa del convenuto conclude, pertanto, chiedendo:

- il rigetto della domanda della Procura;

- in subordine, l'applicazione del potere riduttivo;
- vittoria di spese.

VII. Dopo il deposito, avvenuto l'11 aprile 2016, di procura alle liti conferita dallo stesso Giuseppe SCIOTTO e da Carlo LAMBERTI, gli stessi si sono costituiti, col patrocinio degli avvocati Giovanni e Giuseppe Immordino e Giuseppe Nicastro, depositando memoria il 26 maggio seguente.

La difesa dei convenuti - dopo aver richiamato la citata richiesta consultiva inoltrata alle locali Sezioni riunite e il parere da queste reso, così come il *curriculum vitae* dell'esperto e l'oggetto dell'incarico controverso – sostiene la rispondenza di quest'ultimo ai requisiti di legge e contesta la fondatezza dell'atto di citazione, sottolineando anzitutto le peculiarità sistematiche che caratterizzano la figura dell'esperto prevista dall'articolo 14 della legge regionale n. 7 del 1992, rispetto ad altre figure di collaboratori esterni.

La stessa difesa si sofferma, poi, sul predetto parere delle locali Sezioni riunite di questa Corte e sull'affidamento che su questo è stato riposto dai convenuti, con i conseguenziali riflessi in tema di assenza della colpa grave, così come sulle peculiarità dei compiti del sindaco, passati in rassegna e ritenuti compatibili con il conferimento di incarichi del tipo di quello qui contestato, la cui qualificata esecuzione è testimoniata dalle relazioni presentate al consiglio comunale e dalla correttezza dell'azione del sindaco, apprezzata dalla cittadinanza con la sua rielezione.

Nello scritto difensivo viene, poi, dato rilievo - quali argomenti a sostegno dell'utilità della spesa contestata - alle numerose attività svolte dall'esperto e agli orientamenti favorevoli al riguardo espressi dall'amministrazione regionale e da quella comunale.

La difesa ritiene, poi, insussistente l'elemento soggettivo della colpa grave, oltre che per l'affidamento riposto sul più volte ricordato parere, anche per l'assenza di rilievi da parte del segretario comunale e di quello dell'Unione.

Evidenziata nuovamente l'utilità recata dall'attività dell'esperto, e, dunque, i vantaggi

conseguiti dalle amministrazioni interessate, di cui si deve tener conto nel giudizio di responsabilità amministrativa, il fronte difensivo prosegue sollevando eccezione di prescrizione riguardo ad alcune parti dell'asserito danno, con riferimento alla data di adozione di talune determinazioni e di notificazione dell'invito a dedurre, e invocando l'esercizio del potere riduttivo e la riduzione dell'addebito, avuto riguardo alla posizione di altri soggetti intervenuti nel procedimento (segretario comunale e responsabili dell'area finanziaria).

La difesa dei convenuti conclude, pertanto, chiedendo, gradatamente:

- il rigetto della domanda della Procura;
- l'intervenuta prescrizione riguardo a una parte del danno;
- la riduzione dell'addebito;
- ogni consequenziale statuizione sulle spese.

VIII. Alla pubblica udienza del 15 giugno 2016, il Pubblico Ministero e i difensori comparsi hanno esposto le argomentazioni a sostegno delle rispettive domande.

La causa è stata, quindi, posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento della responsabilità amministrativa dei convenuti - Giuseppe SCIOTTO, nella sua qualità di sindaco del Comune di Pace del Mela e di presidente dell'Unione dei Comuni "Trinacria del Tirreno", e Carlo LAMBERTI, nella sua qualità di presidente di quest'ultima - con riferimento alla prospettazione attorea di danno erariale riguardante *"la nomina e i plurimi rinnovi dell'incarico di esperto al Dott. Giovanni Raffa"*.

2. Va, preliminarmente, scrutinata l'eccezione di prescrizione sollevata – ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (secondo cui *"Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il"*

fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta") e con riferimento a una parte del contestato danno - dalla difesa congiunta (avvocati Giovanni e Giuseppe Immordino e Giuseppe Nicastro) dei convenuti, secondo cui le *"determine n. 28 del 18.6.2010 e n. 40 del 4.8.2010 sono state adottate nel quinquennio anteriore all'invito a dedurre, primo atto interruttivo della prescrizione, depositato il 25.9.2015 e notificato l'8.10.2015"*.

Si tratta, più precisamente, dei provvedimenti con i quali il sindaco Giuseppe SCIOTTO ha, rispettivamente, dapprima prorogato l'incarico controverso *"per il periodo 01 Luglio 2010 – 31 Ottobre 2010"* (determinazione n. 28 del 18 giugno 2010) e poi modificato il termine finale dell'incarico stesso, fissandolo al 5 dicembre dello stesso anno (determinazione n. 40 del 4 agosto 2010).

2.1. Al riguardo, va, anzitutto, chiarito che l'ordine logico che presidia la trattazione delle questioni da affrontare non può essere derogato dalla collocazione riservata a tali questioni nella memoria di costituzione di cui si tratta, sicché l'eccezione di prescrizione - sollevata in via subordinata rispetto all'eventuale accertamento della sussistenza degli elementi strutturali dell'illecito – va, comunque, trattata prima della verifica di questi, trattandosi di eccezione preliminare di merito, come tale potenzialmente idonea, nel caso di specie, a precludere la verifica di tali elementi strutturali, con riferimento all'ambito rispetto al quale l'eccezione in parola è stata opposta: il suo eventuale accoglimento esimerebbe, infatti, il Collegio dal dovere di accertare la portata lesiva dei predetti provvedimenti e, con essa, la responsabilità dell'agente riguardo a questi ultimi.

2.2. Sul punto, si osserva, anzitutto, che, secondo granitica giurisprudenza contabile, la prescrizione, nel caso di danno riconducibile a esborsi di somme, non decorre dalla data di adozione dell'atto su cui è fondato il pagamento ma dalla data del pagamento stesso.

Tale principio è stato, peraltro, più recentemente ribadito, sebbene nel diverso ambito del cd. danno indiretto, dalle Sezioni riunite di questa Corte, secondo cui *"l'individuazione del*

dies a quo della prescrizione non può essere effettuata con riguardo al momento in cui è insorto il semplice obbligo giuridico di pagare, con l'ulteriore conseguenza che la diminuzione del patrimonio dell'ente danneggiato – nel che consiste l'evento dannoso – assume i caratteri della concretezza, attualità ed irreversibilità solo con l'effettivo pagamento”.

Si osserva, inoltre, anche per gli effetti dell'ultima parte del primo comma dell'articolo 115 c.p.c., che - come affermato dalla Procura (pag. 2 dell'atto di citazione e all. 16 dell'aff. 7, in formato elettronico) e non contestato dalla difesa dei convenuti – il pagamento dei compensi riguardanti l'esecuzione dell'incarico controverso riconducibile ai predetti provvedimenti è avvenuto il 21 febbraio 2011 con “*mandato n. 398-9/2010*”.

Si osserva, infine, che – come, peraltro, evidenziato anche dal fronte difensivo – l'invito a dedurre, idoneo a interrompere il decorso della prescrizione, è stato notificato a Giuseppe SCIOTTO l'8 ottobre 2015, vale a dire meno di cinque anni dopo la data in cui il predetto pagamento è avvenuto.

2.3. L'eccezione di prescrizione è, dunque, infondata e va, pertanto, respinta.

3. Lasciando il piano preliminare – e premettendo sin d'ora che ogni considerazione riferita al comune e al sindaco va ritenuta riferita, *mutatis mutandis*, anche all'unione di comuni e al suo presidente (articolo 26, comma 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142; articolo 1, comma 1, lettera “e” della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48; articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) - si osserva che, nella sostanza, la Procura contesta ai convenuti, ciascuno per la parte che vi ha preso, l'inutilità della spesa sostenuta dal Comune di Pace del Mela e dall'Unione dei Comuni “Trinacria del Tirreno” per remunerare l'esperto dai predetti nominato nelle qualità da loro, di volta in volta, rivestite di sindaco e di presidente di quegli enti locali.

Più precisamente, l'Ufficio requirente – che ha, peraltro, chiarito, sia nell'invito a dedurre, sia nell'atto di citazione, che la domanda giudiziale è stata formulata, evidentemente nella

previsione dell'opposizione della relativa eccezione, relativamente all'asserito danno riconducibile ai compensi "*interni al quinquennio del termine prescrizione*" – ha contestato ai convenuti la corresponsione, all'esperto da loro nominato, dei seguenti compensi:

3.a. provvedimenti adottati da Giuseppe SCIOTTO in qualità di sindaco del Comune di Pace del Mela:

PROVVEDIMENTO	MANDATO PAGAM.	IMPORTO
28 del 18.06.2010	398-9/2010	euro 7.488,00
40 del 04.08.2010	398-9/2010	incluso nel prec. importo
53 del 06.12.2010	399/2011 – 1221/2011	euro 5.604,00
6 del 28.02.2011	1046/2011 – 1440/2011	euro 11.232,00
30 del 31.05.2011	1714/2011	euro 3.744,00
38 del 20.07.2011	2224/2011	euro 1.872,00
21 del 02.05.2012	1413/2012	euro 3.323,00
TOTALE		euro 33.263,00;

3.b. provvedimenti adottati da Giuseppe SCIOTTO in qualità di presidente dell'Unione dei Comuni "Trinacria del Tirreno":

PROVVEDIMENTO	MANDATO PAGAM.	IMPORTO
5 del 03.08.2011	5-6/2011 – 2-3/2012	euro 13.292,00
8 del 30.12.2011	8/2012	euro 3.323,00
TOTALE		euro 16.615,00;

3.c. provvedimento adottato da Carlo LAMBERTI in qualità di presidente dell'Unione dei Comuni "Trinacria del Tirreno":

PROVVEDIMENTO	MANDATO PAGAM.	IMPORTO
1 del 05.03.2012	24/2012	euro 3.323,00.

4. Al riguardo, va, anzitutto, rilevato, che – mentre i citati provvedimenti di conferimento e di proroga dell'incarico in questione sono stati prodotti, in copia digitale (all. da 6 a 15 dell'aff.

7), dalla Procura regionale – l'emissione dei mandati di pagamento riguardanti i compensi ricondotti alle attività svolte dall'esperto sulla base dei provvedimenti medesimi, così come l'avvenuta materiale esecuzione dei connessi pagamenti a favore di quest'ultimo, sono state semplicemente affermate dall'Ufficio requirente nell'atto di citazione e riepilogate in un prospetto a questo unito (all. 16 dell'aff. 7), sicché, attesa l'assenza di contestazione da parte dei convenuti sul punto, l'avvenuta esecuzione dei pagamenti in parola e la riconducibilità degli stessi agli incarichi controversi vanno ritenute provate per gli effetti dell'ultima parte del primo comma dell'articolo 115 c.p.c..

5. Va, poi, osservato che la disciplina riguardante il conferimento degli incarichi a esperti è recata dall'articolo 14 della legge della Regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7 (nel testo risultante a valle delle modifiche e delle integrazioni recate dalle leggi regionali: 1° settembre 1993, n. 26; 10 ottobre 1994, n. 38; 12 novembre 1996, n. 41; 7 marzo 1997, n. 6), secondo cui: *"1. Il Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione. 2. Il numero degli incarichi di cui al comma 1 non può essere superiore a: a) due nei comuni fino a 30.000 abitanti; b) tre nei comuni da 30.000 a 250.000 abitanti; c) quattro nei comuni con oltre 250.000 abitanti. 3. Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato. 4. Il Sindaco annualmente trasmette al Consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati. 5. Agli esperti è corrisposto un compenso pari a quello globale previsto per i dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale. 6. Nessuno può avere conferiti più di due incarichi contemporaneamente"*.

5.1. Va, inoltre, osservato che, secondo la norma recata dal predetto comma 1, il conferimento di incarichi a tempo determinato a esperti estranei all'amministrazione è consentito per l'espletamento di attività connesse con le materie di competenza del sindaco,

non con quelle del comune, con la conseguenza che gli incarichi in parola possono essere conferiti, negli ambiti oggettivi rientranti nelle competenze riconducibili al responsabile dell'amministrazione dell'ente (vale a dire - secondo l'articolo 50, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, corrispondente al comma 01 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, premesso dall'articolo 12 della legge 25 marzo 1993, n. 81 – al sindaco), nel rispetto del riparto di attribuzioni tra organi di governo, fra i quali rientra, appunto, il sindaco (articolo 36, comma 1 del decreto legislativo n. 267 del 2000, corrispondente all'articolo 30 della legge n. 142 del 1990), e dirigenza.

In tale prospettiva, fatte salve le specifiche differenti ipotesi, il perimetro che circoscrive l'area delle materie di competenza del sindaco è delineato dal principio secondo cui *“i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo”* (articolo 107, comma 1 del decreto legislativo n. 267 del 2000, sostanzialmente corrispondente all'articolo 51, comma 2 della legge n. 142 del 1990).

In buona sostanza, in linea generale e fatte salve le specifiche differenti ipotesi, il presupposto specifico, indefettibile, per la legittimità del conferimento di incarichi a tempo determinato a esperti estranei all'amministrazione è costituito dalla loro finalizzazione ad attività connesse con l'esercizio dei poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che il sindaco esercita nelle competenze a lui riconducibili.

Tale presupposto va, ovviamente, valutato in concreto, nel senso che a fronte di una determinazione recante, sotto il profilo formale, l'indicazione della sussistenza di quel presupposto indefettibile, vi sarà, comunque, sviamento se la prestazione in concreto resa e retribuita se ne discosti, testimoniando, così, l'improprio uso dello strumento messo a disposizione del sindaco dal citato articolo 14 della legge regionale n. 7 del 1992.

5.2. La sussistenza del predetto presupposto specifico, se per un verso è necessaria, non è,

per altro verso, sufficiente, atteso che va, sempre e comunque, rispettato il principio generale secondo cui, in tema di prestazione d'opera retribuita presso una pubblica amministrazione, non possono istituzionalmente coesistere più posizioni per la soddisfazione di una stessa esigenza.

Il principio in parola, diretta derivazione della previsione costituzionale secondo cui “*I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione*” (attuale secondo comma dell'art. 97 Cost.), risulta cristallizzato, in termini generali, nel comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (dove si legge che “*Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni*”), e nell'alea del comma 6 del successivo articolo 7 (dove, per introdurre la disciplina riguardante il conferimento di incarichi individuali, si fa espresso riferimento alle esigenze cui le amministrazioni pubbliche “*non possono far fronte con personale in servizio*”).

Che il principio generale in parola conformi anche la disciplina regionale in materia di conferimento di incarichi a esperti (articolo 14 della legge regionale n. 7 del 1992) è, sotto il profilo sistematico, cosa così ovvia da non poter essere revocata in dubbio invocando – come ha fatto la difesa congiunta dei convenuti – il precedente giurisprudenziale secondo cui il sindaco “*ha la facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativo-burocratica di supporto*” (Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, sent. n. 3123 del 16 novembre 2007).

Va, infatti, osservato che la controversia oggetto di quel giudizio riguardava il conferimento di un incarico “*di esperto nell'area economico-finanziaria*”, contestato, tra l'altro, per la presenza in servizio di personale idoneo, sicché - una volta rilevato che l'esigenza che il

citato articolo 14 mira a soddisfare è quella di consentire al sindaco, *“per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza”*, di avvalersi, nel rispetto dei limiti e delle condizioni ivi previste, di *“esperti estranei all'amministrazione”* a lui legati da vincolo fiduciario – appare evidente che, in quel caso, la presenza nell'organico dell'ente di pubblici dipendenti competenti nella materia in questione avrebbe potuto, in linea di principio, soddisfare l'esigenza in parola solo sotto il profilo tecnico, non sotto quello fiduciario, per cui, sempre in quel caso, il giudice ha, comprensibilmente, affermato la possibilità della nomina di un esperto del sindaco, *“indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativo-burocratica di supporto”* (sent. n. 3123 del 2007, cit.).

In buona sostanza, l'invocata giurisprudenza non solo non contrasta col predetto principio generale secondo cui non possono istituzionalmente coesistere più posizioni per la soddisfazione di una stessa esigenza, ma, anzi, implicitamente, ne fa applicazione.

5.3. In estrema sintesi, va, dunque, affermato che gli incarichi di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 7 del 1992 devono essere finalizzati ad attività connesse con l'esercizio dei poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che il sindaco esercita nelle competenze a lui riconducibili, e che nel conferimento degli stessi deve essere rispettato il principio generale secondo cui non possono istituzionalmente coesistere più posizioni per la soddisfazione di una stessa esigenza.

6. Va, a questo punto, spostata l'attenzione dal piano generale a quello specifico riguardante gli incarichi controversi, oggettivamente accomunati dalla finalità di soddisfare l'esigenza del sindaco del Comune di Pace del Mela e del presidente dell'Unione dei Comuni “Trinacria del Tirreno” di avvalersi del supporto di un esperto di fiducia *“in materia giuridico-amministrativa”*.

Al riguardo, si osserva, anzitutto, che la genericità degli incarichi in parola, posta al centro della contestazione della Procura regionale, è testimoniata, oltre che dalla succinta motivazione posta a fondamento dei vari provvedimenti adottati, proprio dalle relazioni

sull'attività svolta, portate all'attenzione del consiglio comunale.

Da queste risulta, infatti, che all'esperto sono stati assegnati – evidentemente nel corso del rapporto, atteso che nella fase genetica dello stesso (*rectius*, nelle fasi genetiche degli stessi) il riferimento era limitato al supporto di un esperto “*nelle materie giuridico-amministrative*” – vari e numerosi compiti in più ambiti (organizzazione degli uffici e delle attività, personale, finanza pubblica, ambiente, servizi pubblici, territorio ed edilizia, cultura, questioni istituzionali dell'Unione di comuni *etc.*), riguardo ai quali egli ha fornito, di volta in volta, la propria assistenza giuridico-amministrativa.

In altri termini, all'esperto non è stato affidato un compito specifico e determinato nel momento del conferimento dell'incarico, ma è stato, nella sostanza, genericamente chiesto di fornire il proprio supporto giuridico-amministrativo nelle tematiche ritenute, nell'arco temporale della collaborazione, bisognevoli, di volta in volta, del suo contributo professionale.

Orbene, riguardo a tale ultimo aspetto, va, in primo luogo, osservato che il modulo organizzativo risultante da tale generica forma di collaborazione risulta, nella sostanza, sovrapponibile alla altrettanto generica previsione secondo cui “*Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti*” (articolo 17, comma 68, primo periodo, della legge 15 maggio 1997, n. 127; ora articolo 97, comma 2 del decreto legislativo n. 267 del 2000).

Analogamente, l'articolo 13, comma 2 del “*Regolamento Comunale Sull'Ordinamento Generale Degli Uffici e Dei Servizi*” del Comune di Pace del Mela, approvato con delibera della Giunta n. 135 del 19 maggio 2010, prevede che il segretario generale, in particolare, “*svolge attività di supporto e consulenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi istituzionali ed esercita i compiti attribuiti dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente*”; la “*assistenza giuridico-amministrativa*” da parte del segretario è prevista anche dall'articolo 5

del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi dell'Unione dei Comuni "Trinacria del Tirreno".

Va, inoltre, considerato, da un lato, che *"Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo" [...]* *"nazionale dei segretari comunali e provinciali"* (articolo 17, comma 70, primo periodo, e comma 75 della legge n. 127 del 1997; ora articolo 99, comma 1, e articolo 98, comma 1 del decreto legislativo n. 267 del 2000); dall'altro, che *"la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato"* e che *"Il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco e del presidente della provincia, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario"* (articolo 99, comma 2 del decreto legislativo n. 267 del 2000).

A ciò va aggiunto che, secondo l'articolo 31, comma 1 dello statuto dell'Unione dei Comuni "Trinacria del Tirreno", *"Le funzioni di Segretario dell'Unione sono svolte dal Segretario del Comune del Presidente di turno dell'Unione"*.

In buona sostanza, dalla lettura delle predette disposizioni emerge che - riguardo all'esigenza di avvalersi del supporto di un esperto di fiducia *"in materia giuridico-amministrativa"*, la cui soddisfazione è perseguita con il conferimento degli incarichi controversi - il principio generale secondo cui non possono istituzionalmente coesistere più posizioni per la soddisfazione di una stessa esigenza non è stato rispettato, atteso che i *"compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente"*, fra cui è compreso il sindaco (articolo 36, comma 1 del decreto legislativo n. 267 del 2000), sono affidati per legge (e dalla regolamentazione locale) al segretario comunale e che quest'ultimo è fiduciariamente scelto dal sindaco stesso.

In altri termini, essendo già istituzionalmente presente nella struttura dell'ente una figura – il segretario comunale - legata al sindaco da rapporto fiduciario e avente, fra gli altri, *"compiti*

di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa" (il citato regolamento comunale parla di *"attività di supporto e consulenza giuridico amministrativa"*) nei confronti di questo, la spesa sostenuta per remunerare un soggetto esterno – l'esperto – scelto fiduciarmente per ottenere supporto *"in materia giuridico-amministrativa"* va ritenuta, sostanzialmente, inutile.

Appare, infatti, evidente che se l'esecuzione di quel compito generico da parte di un soggetto fiduciarmente nominato è già contemplata dall'assetto istituzionale dell'ente, lo stesso compito generico non può, in alcun modo, costituire oggetto dell'incarico di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 7 del 1992, poiché questo, nell'assumere una posizione sostanzialmente sovrapponibile a quell'assetto, darebbe vita a una inutile duplicazione.

Conseguentemente, i relativi esborsi, come indicati *supra*, *sub* 3 e subalterni, costituiscono danno erariale.

7. Del resto, allo stesso approdo si giunge anche affrontando il tema ponendosi da altro e diverso angolo visuale.

Si osserva, infatti, che se per un verso è vero che la figura dell' "esperto" che affianca il decisore politico è, nel contesto istituzionale degli enti locali, un aspetto particolare, proprio e caratteristico della legislazione regionale siciliana, per altro verso è pur vero che la stessa figura, sebbene riferita ad altro livello di governo, è ben nota, da epoca più remota, all'ordinamento nazionale.

L'articolo 380 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (recante *"Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato"*) prevedeva, al primo comma, che *"Per esigenze speciali i Ministri possono affidare lo studio e la soluzione di particolari problemi attinenti agli affari di loro competenza a professori universitari ed a membri degli organi consultivi istituiti presso le amministrazioni centrali"* e, al comma successivo, che *"In casi eccezionali in cui i problemi da studiare richiedono la particolare competenza tecnica di*

estranei alle amministrazioni dello Stato, gli incarichi predetti possono essere affidati a questi ultimi qualora agli stessi sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza richiesta”.

La materia è stata nuovamente disciplinata dal d.P.R. 18 aprile 1994, n. 338, che, nell’abrogare il predetto articolo 380 (con l’articolo 9), prevede, all’articolo 2, che *“Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, i Ministri possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza”.*

Orbene, sebbene i puntuali aspetti procedurali ivi contemplati riguardino, ovviamente, i soli incarichi ministeriali, al principio secondo cui il ricorso alla collaborazione dell’esperto va riferito a questioni specifiche e a quello secondo cui non possono istituzionalmente coesistere più posizioni per la soddisfazione di una stessa esigenza va riconosciuta portata generale, essendo, come già affermato, espressione del canone costituzionale di buon andamento di cui all’attuale secondo comma dell’art. 97 Cost..

In buona sostanza, il generico incarico di esperto *“in materia giuridico-amministrativa”* non è compatibile con la figura, così come normativamente prevista, dell’ *“esperto”* che affianca il decisore politico.

Le più generali e trasversali attività di assistenza giuridico-amministrativa sono, infatti, prese espressamente in considerazione dalla disciplina riguardante altri rapporti con una pubblica amministrazione, come, ad esempio, nel caso dell’individuazione dei compiti generali che competono ai dirigenti generali e ai dirigenti (articolo 16, comma 1, lettera *“a”* e articolo 17, comma 1, lettera *“a”* del decreto legislativo n. 165 del 2001) e nel caso dei compiti affidati all’ufficio legislativo e ai consiglieri giuridici nell’ambito della cd. diretta collaborazione del ministro (secondo quanto previsto dai regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei vari ministeri), ai quali si aggiunge il caso, già visto, dei compiti normativamente affidati al segretario comunale.

In altri termini, dall’utilizzo, finalizzato alla mera assistenza giuridico-amministrativa, della

figura dell' "esperto" che affianca il decisore politico, così come normativamente prevista, discende, da un lato, la sottrazione del corrispondente compito alle altre e diverse figure alle quali lo stesso è normativamente affidato e, dall'altro, l'eventuale elusione della disciplina (ad esempio in tema di procedure comparative) e dei limiti (numerici) che accedono alla costituzione dei rapporti riguardanti tali ultime figure.

In ogni caso, la corrispondente spesa è inutile e, come tale, fonte di danno erariale.

8. Va, infine, esclusa la possibilità di valutare eventuali vantaggi comunque conseguiti dagli enti locali interessati (secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-*bis* della legge n. 20 del 1994), atteso che il ricorso allo strumento di mitigazione è precluso dal fatto che la violazione di vincoli all'effettuazione della spesa, posti a tutela della sana gestione delle risorse finanziarie e a salvaguardia dei precari equilibri di bilancio degli enti pubblici, rende l'esborso implicitamente non utile e, come tale, insuscettibile di valutazioni compensative (in questi termini, Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, sent. n. 23 del 12 gennaio 2015).

A ciò va aggiunto che l'esito della valutazione sarebbe, comunque, sfavorevole ai convenuti, per l'assorbente rilievo secondo cui i vantaggi in parola – quale effetto della prestata assistenza "*in materia giuridico-amministrativa*" - avrebbero dovuto trovare origine nell'attività del segretario comunale (i cui emolumenti sono già a carico dell'ente locale), sicché la spesa sostenuta per remunerare l'esperto incaricato è e resta inutile, senza possibilità di compensazione alcuna: non si discute, infatti, dell'inutilità dell'attività svolta dall'esperto nominato, nell'ambito della quale poter individuare eventuali vantaggi collaterali, ma dell'inutilità della spesa sostenuta per potersi avvalere di tale attività.

9. In buona sostanza, riguardo ai fatti contestati e qui riconosciuti come fonte di danno erariale, i convenuti, nelle loro rispettive qualità, hanno conferito e prorogato gli incarichi controversi, violando i limiti che l'ordinamento fissa per il ricorso alla collaborazioni di esperti del decisore politico e spendendo, così, inutilmente soldi pubblici.

10. Va, poi, precisato che la sussistenza totale del nesso causale tra la predetta condotta –

tenuta dai convenuti con la rispettiva adozione dei provvedimenti controversi - e il danno erariale accertato non può, in alcun modo, essere messa in discussione dall'argomentazione prospettata dalla difesa congiunta dei convenuti secondo cui, sostanzialmente, va tenuto conto, nell'imputazione oggettiva del danno ai convenuti medesimi, dell'apporto causale di altri soggetti (*"Segretario comunale, Responsabili dell'area finanziaria"*) intervenuti nei procedimenti di conferimento e di proroga degli incarichi.

Al riguardo, è sufficiente osservare, da un lato, che dalla documentazione riversata in atti non emerge, in concreto, l'intervento, nei procedimenti di cui si tratta, del segretario comunale e del responsabile del servizio finanziario; dall'altro, che, pur volendo comunque affrontare la questione sul piano della mera previsione astratta, *"l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria"*, prevista dall'articolo 151, comma 4 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (corrispondente – nel testo anteriore alle modifiche recate dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 - all'articolo 55, comma 5 della legge n. 142 del 1990) per i provvedimenti che comportano impegni di spesa, presuppone, oltre, ovviamente, a tutte le verifiche rientranti nella contabilità pubblica in senso stretto, come tali trasversalmente attinenti a ogni tipo di procedimento, un controllo formale dell'atto, limitato all'esteriore constatazione dell'esistenza dello stesso, della rilevabilità del soggetto emittente, della sua sottoscrizione e del contenuto, finalizzato alla verifica della sussistenza del potere di emanarlo, dello scopo e della sua corrispondenza, anche teleologica, allo stanziamento sul quale va a incidere, restando ragionevolmente escluse da tale dovere, se non emergono difetti macroscopici (ad esempio: l'eventuale nomina di un esperto del sindaco per la riforma del processo civile, trattandosi di materia palesemente estranea alle attribuzioni degli enti locali; il difetto assoluto di motivazione, tale da impedire completamente la rilevabilità delle ragioni che hanno determinato la decisione, *etc.*), le verifiche concernenti il merito delle scelte effettuate.

Il danno è, dunque, conseguenza naturale della sola azione amministrativa dei convenuti,

ciascuno per la parte che vi ha preso.

11. Sotto il profilo soggettivo, va, poi, osservato che, prima di (e indipendentemente da) ogni possibile e articolata ricostruzione ermeneutica, la relazione di prossimità tra gli incarichi controversi – in quanto caratterizzati da quella oggettiva genericità, grazie alla quale si potevano in concreto affidare all'esperto (come di fatto avvenuto, secondo quanto è emerso dalle relazioni sull'attività svolta, prodotte dal fronte difensivo) i compiti più vari nel corso del tempo – e forme diverse di lavoro subordinato o parasubordinato appare di evidenza palmare tale da rendere difficilmente comprensibile la ragione per la quale amministratori pubblici, come tale presuntivamente dotati di una sensibilità istituzionale superiore a quella dell'individuo comune, non abbiano, almeno, avvertito il dubbio del contrasto con la disciplina di riferimento.

Ciò appare, peraltro, ancor meno comprensibile riguardo al convenuto Giuseppe SCIOTTO, se si considera che, con riferimento agli stessi incarichi, non è, invece, sfuggita all'attenzione di questo una, diversa, non semplice questione di contabilità pubblica [la cui complessità è testimoniata anche dall'intervenuto mutamento di orientamento al riguardo (Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva: del. n. 10/2011/SS.RR./PAR del 20 gennaio 2011; del. n. 95/2012/SS.RR./PAR del 30 novembre 2012; del. n. 19/2013/SS.RR./PAR del 2 aprile 2013)], per la cui soluzione egli si è rivolto – ai sensi dell'articolo 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 – a questa Corte, Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva.

Si deve, pertanto, ritenere che, nonostante l'evidente percettibilità della questione, non è stata prestata al tema di cui si discute quella minima attenzione che avrebbe verosimilmente condotto ai necessari approfondimenti e a conclusioni differenti, sicché la leggerezza che ha caratterizzato le condotte contestate - testimoniata anche dalla totale assenza, nella succinta motivazione dei provvedimenti controversi, di qualsivoglia apporto argomentativo sulla questione stessa (vale a dire, in sostanza, che i convenuti, ancor prima di averlo risolto

in modo errato, non hanno neanche considerato il problema) – non può che condurre a qualificare le condotte medesime come gravemente colpose.

A ciò va aggiunto che nessuna rilevanza scriminante può essere riconosciuta al parere che, a fronte della predetta richiesta, hanno reso le predette Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva, atteso che la questione a queste sottoposta era del tutto diversa rispetto a quella di cui qui si discute.

L'odierno convenuto Giuseppe SCIOTTO, in qualità di sindaco del Comune di Pace del Mela, aveva, infatti, chiesto se le limitazioni alla spesa per studi ed incarichi di consulenza previste dall'articolo 6, comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122 (il cui primo periodo dispone che *“Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009”*) fossero applicabili anche agli incarichi di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 7 del 1992.

Le locali Sezioni riunite, con deliberazione n. 10/2011/SS.RR./PAR del 20 gennaio 2011, nell'escludere l'applicabilità dei predetti limiti agli incarichi di cui si tratta, hanno semplicemente affermato l'insussistenza di quel vincolo finanziario, ma non hanno espresso alcun parere – peraltro non chiesto – sull'oggetto dell'incarico.

12. In conclusione, l'avvenuto accertamento della sussistenza degli elementi strutturali dell'illecito conduce, dunque, il Collegio, in accoglimento della domanda della Procura regionale, a dichiarare la responsabilità amministrativa di entrambi in convenuti e, per

l'effetto, a condannare:

12.a. Giuseppe SCIOTTO al pagamento della somma di euro 33.263,00 (trentatremiladuecentosessantatre/00), a favore del Comune di Pace del Mela (supra, sub 3.a);

12.b. Giuseppe SCIOTTO al pagamento della somma di euro 16.615,00 (sedecimilaseicentoquindici/00), a favore dell'Unione dei Comuni "Trinacria del Tirreno" (supra, sub 3.b);

12.c. Carlo LAMBERTI al pagamento della somma di euro 3.323,00 (tremilatrecentoventitre/00), a favore dell'Unione dei Comuni "Trinacria del Tirreno" (supra, sub 3.c).

A ciascuna delle predette somme vanno aggiunti la rivalutazione monetaria, calcolata dalla data di ciascuno dei pagamenti indicati *supra*, sub 3.a, 3.b, e 3.c alla data di pubblicazione della presente sentenza, e gli interessi legali, sulla somma così rivalutata, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.

13. Le spese di giustizia seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore dello Stato, come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda della Procura regionale, dichiara la responsabilità amministrativa di entrambi in convenuti e, per l'effetto, condanna:

i) Giuseppe SCIOTTO, nato a Gualtieri Sicaminò (prov. Messina) il 12 luglio 1953, al pagamento della somma di euro 33.263,00 (trentatremiladuecentosessantatre/00), a favore del Comune di Pace del Mela;

ii) Giuseppe SCIOTTO al pagamento della somma di euro 16.615,00 (sedecimilaseicentoquindici/00), a favore dell'Unione dei Comuni "Trinacria del Tirreno";

iii) Carlo LAMBERTI, nato a Sciacca (prov. Agrigento) il 30 marzo 1952, al

pagamento della somma di euro 3.323,00 (tremilatrecentoventitre/00), a favore dell'Unione dei Comuni "Trinacria del Tirreno".

iv) ciascuno dei convenuti Giuseppe SCIOTTO e Carlo LAMBERTI al pagamento, a favore dei rispettivi creditori, della maggiorazione, sulla somma da ognuno rispettivamente dovuta, della rivalutazione monetaria - calcolata dalla data di ciascuno dei pagamenti indicati *supra*, *sub* 3.a, 3.b, e 3.c alla data di pubblicazione della presente sentenza - e, sulla somma così rivalutata, degli interessi legali, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;

v) Giuseppe SCIOTTO e Carlo LAMBERTI, ciascuno per un mezzo, al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di giustizia, liquidate in euro 471,74 (euro quattrocentosettantuno/74).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 15 giugno 2016.

L'estensore

Il Presidente

F.to Paolo Gargiulo

F.to Luciana Savagnone

Depositata in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 25 gennaio 2017

Il Direttore della Segreteria

F.to Dott.ssa Rita Casamichele